

**D.M. 24 ottobre 2001, n° 420**

**Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.**

Pubbl. nella Gazzetta Ufficiale 1 dicembre 2001, n° 280

---

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto l'articolo 17, comma 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 ;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e, in particolare, l'articolo 8, comma 11-sexies, che demanda al Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 , recante il Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 , recante il regolamento concernente la qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici;

Visto il proprio decreto 3 agosto 2000, n. 294 , recante il regolamento concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici;

Ritenuto di dover apportare alcune modificazioni allo stesso decreto n. 294/2000, tenuto conto anche degli effetti prodottisi in sede di prima applicazione;

Sentito il Ministro dei lavori pubblici, che ha espresso il proprio parere con la nota prot. 918/314/13 dell'8 maggio 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2001;

Udito il parere dell'Autorita' di vigilanza sui lavori pubblici

espresso in data 13 settembre 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a

norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

prot. n. 2679 del 9 ottobre 2001;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Ministro per i beni e le  
attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di idoneità  
organizzativa.

1. All'articolo 5 del decreto del Ministro per i beni e le  
attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, sono apportate le seguenti  
modificazioni e integrazioni:

a) al comma 1, le parole "operatori qualificati" e "cinquanta"  
sono sostituite rispettivamente con le parole "collaboratori  
restauratori di beni culturali" e "quaranta";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In alternativa a  
quanto previsto dal comma 1, l'idoneità organizzativa dell'impresa  
è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con  
qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni  
culturali, come definite dal presente regolamento, un costo  
complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali  
e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore  
rispettivamente al venti e al trenta per cento dell'importo dei  
lavori che rientrano nella categoria OS2 di cui all'allegato A del  
decreto n. 34, realizzati nel quinquennio antecedente la data di  
sottoscrizione del contratto con la società  
organismo  
d'attestazione.";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I restauratori e i  
collaboratori restauratori di beni culturali di cui al comma 1  
devono avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con

l'impresa  
ovvero, nel limite del trenta per cento del loro numero  
complessivo,  
un rapporto di lavoro a tempo determinato o di  
collaborazione  
coordinata e continuativa, in entrambi i casi di durata non  
inferiore  
a un anno.".

#### Art. 2.

Modifiche all'articolo 6 del decreto del Ministro per i beni  
e le  
attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di  
capacità

economica e finanziaria.

1. L'articolo 6 del decreto del Ministro per i beni e le  
attività  
culturali 3 agosto 2000, n. 294 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Capacità economica e finanziaria) - 1.  
L'adeguata  
capacità economica e finanziaria dell'impresa è dimostrata  
da  
idonee referenze bancarie rilasciate da soggetti  
autorizzati  
all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del  
decreto  
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ovvero, in alternativa,  
ai  
sensi dell'articolo 18, comma 2, lettere b) e c), del decreto  
n.  
34.".

#### Art. 3.

Modifiche all'articolo 7 del decreto del Ministro per i beni  
e le  
attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di  
restauratore

di beni culturali.

1. L'articolo 7 del decreto del Ministro per i beni e le  
attività  
culturali 3 agosto 2000, n. 294, è sostituito dal seguente:

"Art. 7 (Restauratore di beni culturali). - 1. Ai fini del  
presente  
regolamento, nonché ai fini di cui all'articolo 224 del decreto  
del  
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,  
per  
restauratore di beni culturali si intende colui che ha conseguito  
un  
diploma presso una scuola di restauro statale di cui  
all'articolo 9  
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di durata  
non  
inferiore a quattro anni, ovvero un diploma di laurea  
universitaria  
specialistica in conservazione e restauro del  
patrimonio  
storico-artistico.

2. Per restauratore di beni culturali s'intende altresì colui

che

alla data di entrata in vigore del presente regolamento:

a) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale

o regionale di durata non inferiore a due anni e ha svolto attivita'

di restauro dei beni stessi, direttamente e in proprio ovvero in

rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e

continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica

dell'intervento, con regolare esecuzione certificata da parte

dell'autorita' preposta alla tutela del bene o della superficie

decorata, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello

scolare mancante, e comunque non inferiore a due anni;

b) ha svolto attivita' di restauro dei beni predetti,

direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o

di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita'

diretta nella gestione tecnica dell'intervento, per non meno di otto

anni, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta

alla tutela dei beni sui quali e' stato eseguito il restauro;

c) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale

o regionale di durata non inferiore a due anni ovvero ha svolto

attivita' di restauro di beni mobili o superfici decorate per un

periodo almeno pari a quattro anni, direttamente e in proprio ovvero

in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e

continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica

dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita'

di tutela, ove ne venga accertata l'idoneita' o venga completato il

percorso formativo secondo modalita' stabilite con decreto del

Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottarsi entro il

31 dicembre 2001.".

#### Art. 4.

Modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro per i beni e le

attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di operatore

qualificato per i beni culturali.

1. L'articolo 8 del decreto del Ministro per i beni e le attivita'

culturali 3 agosto 2000, n. 294, e' sostituito dal seguente:

"Art. 8 (Collaboratore restauratore di beni culturali). - 1. Agli effetti del presente regolamento, per collaboratore restauratore di

beni culturali si intende:

a) colui che ha conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma di Accademia di Belle Arti con insegnamento almeno triennale in restauro;

b) colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;

2. Per collaboratore restauratore di beni culturali s'intende

altresi' colui che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ha svolto lavori di restauro di beni mobili di interesse

storico, artistico o archeologico, o di superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, anche in proprio.

L'attivita' svolta e' dimostrata con dichiarazione del datore di

lavoro, ovvero autocertificata dall'interessato ai sensi del decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

accompagnata dal visto di buon esito degli interventi rilasciato

dall'autorita' preposta alla tutela dei beni oggetto del lavoro.".

#### Art. 5.

Modifiche all'articolo 9 del decreto del Ministro per i beni e le

attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di lavori utili

per la qualificazione.

1. All'articolo 9 , commi 1 e 4, del decreto del Ministro per i beni

e le attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, le parole "di cui

all'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo

4".

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara'

inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

Roma, 24 ottobre 2001